

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Luciana Sangiovanni, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, promossa con ricorso da

**TIZIO**

*Ricorrente*

**BANCA**

*Resistente*

**OGGETTO:** Tutela dei dati personali - ricorso ex. art. 10 D. Lgs. 150/2011 (già art. 152 D.Lgs. 196/2003)

**Ragioni in fatto e in diritto della decisione**

Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2016 parte ricorrente ha chiesto che venisse accertato e dichiarato l'inadempimento della BANCA all'obbligo di riscontro dell'istanza di accesso ai dati personali inoltrata a mezzo Pec il 3 giugno 2016 - sollecitata a mezzo fax in data 5 luglio 2016 e nuovamente a mezzo Pec il 28 ottobre 2018 - e per l'effetto che venisse ordinato alla parte resistente di fornirne il relativo e doveroso riscontro. In particolare, BANCA avrebbe dovuto dare conferma dell'esistenza dei dati personali del Sig. TIZIO; indicare la loro origine, le finalità e la modalità di trattamento effettuato; indicare gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e dei soggetti ai quali i dati personali del ricorrente sono stati o possono essere stati comunicati, o comunque di coloro che potevano venirne a conoscenza ed infine, comunicare tutti i dati personali riguardanti il ricorrente, con particolare riguardo a tutte le informazioni personali relative al preavviso di segnalazione nel S.I.C.

Parte resistente si è costituita in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.Lgs n. 28 del 2010, nonché contestando nel merito la fondatezza della domanda, avendo BANCA fornito riscontro all'istanza di accesso agli atti in data 23 novembre 2016. Nella specie, BANCA ha inviato una raccomandata a mezzo PEC riferendo di aver ottemperato al suo obbligo di comunicazione del preavviso di segnalazione nei sistemi di informazioni creditizie tramite l'inoltro di due raccomandate di diffida rispettivamente in data 14.7.2011 e 3.8.2011.

Ciò premesso, nelle more del giudizio, la Banca ha dato seguito alla richiesta di accesso atti ed entrambe le parti hanno concordato sulla cessazione della materia del contendere, insistendo parte ricorrente per la liquidazione delle spese in suo favore con distrazione stante la cd soccombenza virtuale.

Ai fini di tale regolamentazione si osserva per quanto rileva.

*Sentenza, Tribunale di Roma, Giudice Luciana Sangiovanni, n. 23962 del 7 gennaio 2019*

In via preliminare deve respingersi l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, prevista ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 28/2010.

Difatti, la materia oggetto di questo procedimento, ovvero il trattamento dei dati personali, esula da quelle previste dalla suddetta disciplina che trova, invece, applicazione *“in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”*.

Nel merito la domanda è fondata.

Deve premettersi che in data 2 maggio 2016 parte ricorrente ha inoltrato alla Centrale Rischi Finanziari S.p.A. una formale richiesta di accesso ai propri dati personali, allo scopo di verificare l'esistenza di eventuali segnalazioni pregiudizievoli associate al proprio nominativo.

Con una missiva del 12 maggio 2016, la Crif S.p.A., oltre ad accertare l'esistenza di una segnalazione negativa, ha comunicato al Sig. TIZIO che tale segnalazione atteneva ad un rapporto di prestito personale accordato in data 30 ottobre 2007 dalla BANCA. Pertanto, in data 3 giugno 2016 il ricorrente ha formulato un'istanza di accesso e, contestualmente, reclamo-istanza di cancellazione dei dati personali alla BANCA - inoltrando la suddetta all'indirizzo PEC della banca reperito su INIPEC, ovvero l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico - sul presupposto della mancata comunicazione al cliente della registrazione dei dati in questione presso i SIC in difetto di una tempestiva sanatoria delle morosità maturate, così come disposto dall'art. 4 c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i S.I.C.

In tale contesto la contestazione di parte resistente è priva di pregio.

A tal proposito, deve osservarsi che appare inconferente il rilievo della resistente concernente l'invio della duplice raccomandata da parte di BANCA nel 2011, avente ad oggetto la comunicazione del preavviso di segnalazione nel sistema di informazioni creditizie.

Al di là delle doverose comunicazioni correttamente inoltrate dalla banca al richiedente ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Codice di deontologia, la domanda in questa sede proposta ha ad oggetto una richiesta di accesso ai dati personali di fronte alla quale la BANCA è rimasta silente fino alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. Dalla documentazione versata in atti emerge, infatti, che parte ricorrente ha inoltrato una prima richiesta di accesso in data 3 giugno 2016, sollecitata a mezzo fax in data 5 luglio 2016 e nuovamente a mezzo Pec il 28 ottobre 2016, in data antecedente alla rituale notifica del ricorso avvenuta il 25 settembre 2017. In tale contesto, solo in data 23 novembre 2016, ben sei mesi dopo la prima richiesta l'istituto bancario ha provveduto a fornire un riscontro, ammettendo peraltro di non aver ottemperato alle precedenti richieste, andate *“disguidate”*.

Pertanto, nel richiamare quanto disposto dall'art. 146 del Codice della Privacy che trova applicazione al caso di specie, secondo il quale *“Il riscontro alla richiesta da parte del titolare o del responsabile è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento”*, deve evidenziarsi la chiara violazione del suddetto termine e comunque l'assenza di qualunque comunicazione interlocutoria volta ad informare l'istante di essersi attivata per evadere la richiesta, con la conseguenza che vi è stata una violazione del diritto del richiedente al dominio dei propri dati personali, perché impossibilitato a conoscere e verificare, in un'ottica di correttezza, pertinenza e liceità, le modalità con cui il loro trattamento è intervenuto.

Pertanto, tale valutazione, nonostante l'avvenuta cessazione della materia del contendere, comporta la condanna della parte resistente per la sola metà, alla refusione delle spese processuali sostenute dal richiedente, da liquidarsi a favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario come da dispositivo, con la compensazione della residua metà, avendo parte resistente adempiuto alla richiesta in data antecedente alla rituale notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

### **PQM**

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando così provvede:

- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Compensa per metà le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della residua metà da liquidarsi in complessivi € 1450,00 da distrarsi, oltre IVA, C.p.a. e spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, in data 12/12/2018

IL GIUDICE  
Luciana Sangiovanni

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*